Pubblicato il 06/02/2020

N. 01624/2020 REG.PROV.COLL.
N. 15024/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15024 del 2019, proposto da

Roberto Crobu, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco Brasca in Roma, via Cola di Rienzo 212;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Fabio Pinna non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 9 ottobre 2019, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito

www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di "non idoneità" attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in sede concorsuale in data 7 e 8 ottobre 2019, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, per il reclutamento di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 15 novembre 2016, di cui il 25% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139;

2) del provvedimento D.M. 541 del 04.11.2019 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco - notificato in data 15.11.2019, con il quale si comunicava l'esclusione della procedura selettiva alla qualifica di Vigile del Fuoco per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, per il reclutamento di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 15 novembre 2016, di cui il 25% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139;

3) del verbale n. 9 dell'08 ottobre 2019 della Commissione Medica incaricata ad accertare il possesso dei requisiti di idoneità psico-ficica e attitudinale nei confronti dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie relative alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, per la qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, ricevuto a mezzo pec in data 23.10.2019 a seguito di richiesta di accesso agli atti del 15.10.2019, dal quale si evince che il ricorrente NON RISULTA IDONEO per

carenza assoluta di G6PDH (0,04 ratio; 4%) D.M. 11.03.2008, n. 78, art. 1, co. 2, all. b, punti 18 e 19 (All. 1 Verbale Commissione medica);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’esito della verificazione, favorevole per il ricorrente;

Ravvisata l’opportunità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche, in via alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione, nei termini seguenti:

- l’avviso dovrà contenere l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del …, n. …, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;
- parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di dover sospendere nelle more gli atti gravati, anche ai fini dell’ammissione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente agli eventuali corsi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incombenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione e sospende nelle more gli atti gravati.

Fissa per la trattazione la camera di consiglio del 20.4.2020, ore di rito.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.